

Aosta, 25 giugno 2019



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**L'origine non preferenziale delle merci**

Dr. Francesco Chiofalo



## Origine delle merci - Aspetti generali

L'origine rappresenta uno degli elementi indispensabili per dichiarare la merce in dogana. Insieme alla qualità, alla quantità ed al valore.

L'origine non si modifica, a meno che non intervengano circostanze specifiche che vadano a modificare lo stato delle merci (lavorazioni).

L'ORIGINE DELLE MERCI nella pratica doganale è un concetto distinto da quello di PROVENIENZA.

**PROVENIENZA** = paese dal quale vengono spedite le merci che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione del bene.

**ORIGINE** = paese in cui il bene si considera sia stato "fabbricato o prodotto" (nazionalità economica).



## Origine delle merci - Misure collegate all'origine

- ✓ Applicazione dei dazi nell'ambito della tariffa doganale comune
- ✓ Applicazione dei dazi antidumping
- ✓ Applicazione dei divieti economici e delle misure di politica commerciale
- ✓ Applicazione di contingenti tariffari e massimali
- ✓ Applicazione delle norme riguardanti l'Accordo di Madrid e della normativa a tutela del Made in



## L'origine nella normativa comunitaria

### Origine non preferenziale

Reg. UE 652/2013 (CDU) Artt. da 59 a 63

Reg. UE n. 2446/2015 (RD) Artt. da 31 a 36 e Allegato 22-01

Reg. UE n. 2447/2015 (RE) Artt. Da 57 a 59 e allegato 22-14

### Origine preferenziale

Reg. UE 652/2013 (CDU) Artt. 56 lett. d e da 64 a 66

Reg. UE n. 2446/2015 (RD) Artt. da 37 a 70 e Allegati 22-03, 22-04, 22-11

Reg. UE n. 2447/2015 (RE) Artt. Da 60 a 126 e allegati 22-02, da 22-06 a 22-13 e da 22-15 a 22-20

Accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi o gruppi di paesi



## Origine delle merci - origine preferenziale

Presuppone una lavorazione o trasformazione sufficiente

### **Si applica per i seguenti scopi:**

- Applicazione di misure tariffarie preferenziali:

- a) Concesse unilateralmente dalla UE

- b) Derivanti da accordi con altri paesi o gruppi di paesi

- Si concretizza con il rilascio di certificati attestanti l'origine preferenziale (EUR 1, EUR MED) o dichiarazioni su fattura alle condizioni previste

- L'origine non preferenziale è armonizzata limitatamente al singolo accordo



## Origine delle merci – Origine non preferenziale

Presuppone una lavorazione o trasformazione sostanziale

### **Si applica per i seguenti scopi:**

- Limiti tariffari (quote)
- Applicazione di misure di sorveglianza o protezione, divieti economici, contingenti (p. es. tessili)
- Dazi antidumping
- Protezione marchi (accordo di Madrid) e tutela del Made in
- Rilascio dei certificati d'origine (C.O.)
- L'origine non preferenziale NON è armonizzata



## Criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale

Sono definiti dall'art. 60 del CDU:

Par. 1 - merci interamente ottenute in un unico paese o territorio –

l'art. 31 RD determina le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l'intero processo produttivo/economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti - o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento come prodotti agricoli, della pesca, ecc.);

Par. 2 - merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori



## Criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale nel caso due o più paesi siano coinvolti nella fabbricazione dei prodotti

Ai sensi dell'art. 60 II c. del CDU, il Paese di origine è quello in cui il prodotto ha subito, in base agli artt. 32 e 33 R.D.:

- ❑ l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che deve essere
  - economicamente giustificata (no mera elusione)
  - effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo (requisito soggettivo)
  - che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione
  - assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dall'art. 34 RD (pulitura, vagliatura, lucidatura, ecc.)

## origine non preferenziale – Trasformazione sostanziale dei prodotti

Il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, può dare luogo a svariate difficoltà interpretative, la Comunità ha individuato regole specifiche che devono essere soddisfatte per l'esatta individuazione dell'origine delle merci e che rappresentano la posizione ufficiale della UE all'interno del Comitato per l'armonizzazione delle regole di origine del WTO/OMC.

Per valutare concretamente la **sussistenza delle condizioni necessarie** occorre in primo luogo verificare, in base alle disposizioni degli artt. 32 e 33 RD, se il prodotto di riferimento sia contemplato o meno tra quelli ricompresi **nell'allegato 22-01 al RD**.

**Per un grande numero di prodotti le regole sono contenute nell'allegato 22-01 del RD**





origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Regole dell' allegato 22-01  
RD

### **REGOLE PRIMARIE:**

- sono generalmente associate alla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione
- sono anche contemplate regole specifiche connesse con le caratteristiche del processo produttivo (es. per i tessili).

### **REGOLE SECONDARIE:**

**Solo nel caso in cui non sia possibile attribuire l'origine non preferenziale sulla base della regola primaria si ricorre alla regola residuale di capitolo** (riferita, quindi, alle prime due voci della nomenclatura).

In via generale, **le regole residuali riconducono l'origine non preferenziale al paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali utilizzati** nella lavorazione, come **stabilito in base al valore, al peso o al contenuto in percentuale** degli stessi a seconda della tipologia di prodotto.



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Regole dell' allegato 22-01  
RD - esempi

### **ESEMPIO n. 1**

Prodotto classificato alla VD 9405 – apparecchio per illuminazione – non sussistendo le condizioni per l'applicazione della regola primaria CTH, in quanto il prodotto finito è classificato alla stessa VD di uno dei materiali impiegati, si applica regola residuale di capitolo (che così dispone: *se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali*): nel caso descritto il valore dei materiali di origine italiana utilizzati supera la percentuale del 50% rispetto ai materiali extra UE e dunque il prodotto è di origine italiana.



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Regole dell' allegato 22-01  
RD - esempi

**ESEMPIO n. 1 - segue**

MATERIALI	ORIGINE	CODICE NC	VALORE
Connettore di alimentazione (cavi a saldare)	CN	85444290	0,56
Schermo plastico	IT	39269097	0,6
Profilo di alluminio	IT	76042990	0,84
Controller	IT	85365005	4,05
Strip Reel	CN	94054039	2,1
Testate	IT	39269097	0,6
Fermacavo	IT	39269097	0,11
Clips di fissaggio	IT	39269097	0,3
Viti di fissaggio	IT	73181410	0,15
TOTALE valore materiali extra UE			euro 2,66
TOTALE valore materiali ITALIA			euro 6,65
TOTALE			euro 9,31

origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Regole dell' allegato 22-01  
RD - esempi

**ESEMPIO n. 2**

Prodotto classificato alla VD 2208 – bevanda alcolica – si applica la regola residuale di capitolo relativa ai miscugli<sup>7</sup>: nel caso descritto il volume dei materiali di origine UE utilizzati supera la percentuale dell'85%, richiesta dalla regola, rispetto ai materiali extra UE. Tra i materiali in questo caso non si prende in considerazione l'imballaggio<sup>8</sup>.

MATERIALI	ORIGINE	CODICE NC	PESOM/VOLUME
Estratto di soluzioni alcoliche e sostanze odori	Extra UE	3302	0,29 % vol.
Estratto di soluzioni alcoliche e sostanze odori	UE	3302	0,95 % vol.
Alcol		2207	
Acqua	UE	2201	98,76 % vol.
Diossido		2811	

TOTALE volume materiali extra UE 0,29%

TOTALE volume materiali UE 99,71%

# origine non preferenziale – Trasformazione sostanziale dei prodotti – Regole dell' allegato 22-01 RD - esempi

## CAPITOLO 22

### Bevande, liquidi alcolici ed aceti

#### Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino (voce 2204), vermut (voce 2205), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208) quello dei materiali che rappresentano oltre l'85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

#### Regola residuale di capitolo

Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2204	Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol	Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Merci non ricomprese nell'  
allegato 22-01 RD

**Un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell'allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).**

In questi casi **soccorre lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC**. Le regole di lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura non vincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazione dell'origine non preferenziale.

**Per i prodotti non codificati nell'allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall'art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea\* oppure, laddove si verificano le condizioni di cui al par. 3 dell'art. 33 RD, del criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al “... paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi”.**

\*[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en)



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Merci non ricomprese nell'  
allegato 22-01 RD - Esempi

### **ESEMPIO n. 3**

Prodotto classificato al codice NC 9205 90 90 – strumenti musicali ad aria – non codificato nell'allegato 22-01 RD. Per determinare l'ultima trasformazione sostanziale si fa ricorso alla "tabella delle regole di lista" enunciate dalla UE nei negoziati multilaterali tenuti con l'OMC, relativi ai lavori di armonizzazione delle regole di origine. La regola specifica richiede il 45% di valore aggiunto al prodotto finito o il cambio di voce tariffaria (CTH). In questo caso la lavorazione in Italia apporta un valore aggiunto pari al 47,6% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, che acquisisce pertanto l'origine italiana.

Prezzo franco fabbrica del prodotto finito: euro 1.070,00

Materiali utilizzati: Aerofoni-sassofoni, origine Taiwan, codice NC 9205 90 90, valore euro 560,00

Valore aggiunto acquisito in Italia:  $(1.070,00 - 560,00)/1.070,00 = 47,6\%$



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Merci non ricomprese nell'  
allegato 22-01 RD - Esempi

#### **ESEMPIO n. 4**

Prodotto classificato al codice NC 8302 10 00 – cerniere per mobili – non codificato nell'allegato 22-01 RD, realizzato in Italia.

Per determinare l'ultima trasformazione sostanziale si fa ricorso alla “tabella delle regole di lista” enunciate dalla UE nei negoziati multilaterali tenuti con l'OMC.

La regola specifica per la VD 8302 richiede il cambio di voce doganale (CTH).

I materiali impiegati, di origine Cina, sono classificati alla VD 7325 – lavori in ferro. Si realizza la condizione prevista nella specifica regola ed il prodotto acquisisce l'origine italiana.

# origine non preferenziale – Trasformazione sostanziale dei prodotti

## DIAGRAMMA RIASSUNTIVO





origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Tabella codifiche regola  
cambio voce

La regola del cambio di voce può essere riferita a:

- CC: passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro Capitolo
- CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce
- CTSH: passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce
- CTHS: passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce
- CTSHS: passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce



origine non preferenziale – Trasformazione  
sostanziale dei prodotti – Cooperazione fra paesi

La cooperazione amministrativa è riservata esclusivamente ai regimi speciali di importazione non preferenziali, per il certificato di origine è stabilito nell'Allegato 22-14 del RE.

NON DEVE ESSERE CONFUSA CON LA «COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ORIGINE», riferita esclusivamente all'origine preferenziale



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

---